CAMERA DEI DEPUTATI N. 1707

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Istituzione in Pisa della Scuola Superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti »

Presentato alla Presidenza il 16 novembre 1959

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Tra le diverse iniziative intese ad assicurare, in relazione al precetto della Costituzione, l'assistenza agli studenti meritevoli e bisognosi, vanno messe in particolare rilievo quelle intese alla istituzione di appositi collegi universitari nei quali la mera assistenza materiale sia vivificata ed integrata da una specifica assistenza di carattere didattico.

Nel quadro di tali iniziative, che il Ministero della pubblica istruzione intende intensificare ed estendere, merita particolare rilievo quella promossa in Pisa sin dal 1951 e volta all'istituzione di una scuola-collegio « Pacinotti », destinata agli studenti delle Facoltà di ingegneria, di agraria e di economia e commercio: in tal modo viene ad essere ampliata nella sede di Pisa, l'azione finora svolta da quella gloriosa Scuola normale superiore, che, com'è noto, accoglie soltanto studenti delle Facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Per gli studenti delle altre tre Facoltà su indicate l'istituzione di un apposito Collegio è provvida iniziativa, non soltanto perché gli studenti stessi possono così ricevere ogni più ampia assistenza, non diversamente da quelli della Scuola normale, ma anche perché al Collegio è assegnata un'altra finalità e cioè quella di curare la preparazione ed il perfezionamento del personale insegnante negli Istituti e Scuole di istruzione tecnica: anche sotto questo aspetto, dunque, il Collegio corrisponde ad un'esigenza oggi sempre più ampiamente sentita.

I lusinghieri risultati conseguiti dal Collegio che già funziona, in via di fatto, dal 1951, l'esemplare serietà con cui esso ha adempiuto e adempie le sue funzioni, ne fanno una istituzione altamente benemerita, sicché si rende ora indispensabile assicurare ad esso un regolare e stabile assetto.

Il Ministero della pubblica istruzione, ha, pertanto, di concerto col Ministero del tesoro, predisposto il presente disegno di legge, col quale la Scuola superiore (Collegio) per le scienze applicate « Antonio Pacinotti » viene inscritta tra gli Istituti d'istruzione superiore con ordinamento speciale, con una fisionomia in gran parte simile a quella della Scuola normale superiore.

A norma dell'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, la Scuola è dotata di autonomia amministrativa, di-

dattica e disciplinare ed è, nel contempo, sottoposta ai limiti imposti dalle norme vigenti per gli Istituti di istruzione superiore ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ad essa, inoltre, sono estese tutte le disposizioni del predetto testo unico, in quanto applicabili.

Il disegno di legge si compone di n. 11 articoli, concernenti l'istituzione della Scuola, i suoi fini, i suoi organi, il suo assetto finanziario-amministrativo nonché la dotazione del personale salariato che alla Scuola deve essere addetto in relazione alle esigenze del suo funzionamento.

Ed è auspicabile che in un avvenire prossimo, le disponibilità finanziarie consentano di dotare la Scuola di personale specificatamente e stabilmente addetto alla funzione didattica.

La maggiore spesa, derivante dall'attuazione dell'iniziativa assomma a lire 50 milioni (di cui lire 40 milioni per spese di funzionamento e lire 10 milioni per l'istituzione dei nuovi posti per il personale salariato) da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sarà fronteggiata per l'esercizio finanziario1959-60 mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Pisa, dal 1° luglio 1959, la Scuola superiore per le scienze applicate, denominata « Antonio Pacinotti », dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La Scuola è Istituto di grado universitario, ad ordinamento speciale, dotata di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 2.

La Scuola ha lo scopo di preparare all'insegnamento nelle Scuole o Istituti di istruzione tecnica, per i settori agrario, commerciale e industriale, e agli esami che vi abilitano.

La Scuola si propone, altresì, di contribuire al progresso della economia nazionale mediante i corsi di perfezionamento per laureati nelle Facoltà di ingegneria, di agraria, di economia e commercio, nonché corsi di aggiornamento per insegnanti nelle Scuole ed Istituti tecnici.

A tal fine la Scuola accoglie studenti iscritti alle Facoltà di agraria, di economia e commercio e di ingegneria dell'Università di Pisa, nonché laureati di dette Facoltà di

tutte le Università italiane fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio.

ART. 3.

Il governo della Scuola appartiene:
1°) Al direttore;
2°) Al vice direttore;
3°) Al Consiglio direttivo.

ART. 4.

La direzione della Scuola spetta al rettore *pro-tempore* dell'Università di Pisa.

Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti d'urgenza, riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva, sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, esercita ogni altra funzione che gli è deferita dalla presente legge e dallo statuto di cui al successivo articolo 8.

Il direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza ed impedimento.

ART. 5.

Il vicedirettore della Scuola viene nominato dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta di un Comitato composto dal rettore dell'Università, direttore della Scuola e dai presidi delle Facoltà di ingegneria, di agraria e di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Esso è scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Scuola e alle suddette Facoltà, dura in carica un biennio ed è rieleggibile.

Il vicedirettore ha il compito di sovraintendere all'andamento didattico e disciplinare e di coadiuvare il direttore della Scuola ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 4. A lui inoltre competono tutte le altre attribuzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto di cui al successivo articolo 8.

ART. 6.

Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Consigli di Facoltà, ai Senati accademici

ed ai Consigli di amministrazione delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Esso è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal direttore della Scuola normale di Pisa, o, in sua vece, dal vicedirettore della Scuola stessa;

c) dai presidi delle Facoltà di agraria, ingegneria e di economia e commercio dell'Università di Pisa;

d) dai professori di ruolo della Scuola stessa. Qualora le cattedre non siano ricoperte in tutte o in parte, le rispettive Facoltà della Università di Pisa designeranno un professore di ruolo della Facoltà stessa scelto tra coloro che abbiano un incarico di insegnamento nella Scuola;

e) dal vicedirettore della Scuola;

f) dall'intendente di finanza di Pisa e di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designato ai sensi dell'articolo 2, lettera *c*), del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317;

g) dal direttore amministrativo dell'Università di Pisa, che, quale segretario della Scuola, esercita le funzioni di segretario.

Alle adunanze del Consiglio direttivo concernenti provvedimenti relativi alla copertura dei posti di professori di ruolo partecipano soltanto i membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente comma.

ART. 7.

Lo Stato corrisponde annualmente alla Scuola, a titolo di contributo per il suo funzionamento, lire 40.000.000 a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Al mantenimento della Scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati.

ART. 8.

L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo statuto da emanarsi con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933. n. 1592.

ART. 9.

Ai servizi di Convitto annessi alla Scuola superiore per le scienze applicate « Antonio Pacinotti » di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico è stabilito dall'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio di cui all'annessa tabella *A*, sono conferiti mediante concorso da espletare tra il personale salariato non di ruolo (temporaneo) in servizio presso la Scuola-Convitto « Antonio Pacinotti », con l'osservanza dei criteri e delle modalità previsti dall'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

ART. 11.

Agli oneri di lire 40 milioni e lire 10 milioni derivanti, rispettivamente dall'applicazione degli articoli 7 e 9 della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*.

Ruolo organico degli operai permanenti addetti ai servizi della Scuola superiore per le scienze applicate « Antonio Pacinotti » di Pisa.

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti
Capocuoco	I	1
Cuoco	II	1
Aiuto di cucina	III	2
Lavandaio	III	1
Cameriere	III	6
Manovale specializzato	III	1
Stiratrice	VII	2
		14

Visto

Il Ministro per la pubblica istruzione: *Il Ministro del tesoro:*

PROSPETTO DELLA SPESA
DERIVANTE DAL PROVVEDIMENTO CONCERNENTE LA SCUOLA SUPERIORE DI SCIENZE APPLICATE «ANTONIO PACINOTTI» DI PISA.

Spese per il personale.

N. 14 posti di ruolo di operai	L.	10.000.000
Spese per contributo annuo	»	40.000.000
Totale	L.	50.000.000